



CORPO MUSICALE OLGIATESE

Verbale riunione assemblea del 26 aprile 2022

In data 26 aprile 2022, alle ore 21.00, si è riunita previa convocazione l'assemblea ordinaria del Corpo Musicale Olgiatese presso la sede sociale in Olgiate Comasco via San Gerardo 64 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 rendiconto consuntivo esercizio 2021;
- 2 rendiconto preventivo esercizio 2022;
- 3 variazione statuto.

Assume la presidenza il presidente Riccardo Rebai e funge da segretario il segretario Enrico Cesana.

Il Presidente constata la presenza di esso stesso presidente e dei consiglieri:

Cesana Enrico – segretario;

Tettamanti Piergiorgio – tesoriere;

Bianchi Alessandro – vicepresidente;

Somaini Federica – consigliere;

Spanò Giuseppe – consigliere;

Muffato Claudia – consigliere;

Cattoni Francesca – consigliere;

Assiste il maestro Edoardo Piazzoli.

Il presidente dell'assemblea preliminarmente dà atto del corretto espletamento delle modalità di convocazione; subito dopo constata la presenza di tanti soci rappresentanti più della metà del totale dei soci iscritti a libro soci nel 2022; dichiara pertanto ai sensi dello statuto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa immediatamente allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno

Sul primo punto all'ordine del giorno il tesoriere Tettamanti Piergiorgio illustra il rendiconto consuntivo relativo all'appena concluso esercizio 2021. L'assemblea all'unanimità approva. Il rendiconto consuntivo 2021 approvato dai soci si allega al presente verbale come allegato "A", e ne forma parte integrante.

Secondo punto all'ordine del giorno

Sul secondo punto all'ordine del giorno il tesoriere Tettamanti Piergiorgio illustra il rendiconto preventivo relativo all'esercizio 2022. L'assemblea all'unanimità approva. Il rendiconto preventivo 2020 approvato dai soci si allega al presente verbale come allegato "B", e ne forma parte integrante.

Terzo punto all'ordine del giorno

Riguardo il terzo punto all'ordine del giorno segretario e il tesoriere in successione spiegano come sia necessario, seguendo i dettami prescritti dal D. Lgs. 117/2017, in funzione della cosiddetta "riforma del terzo settore" adeguare opportunamente lo statuto della nostra

COPIA

CONFORME ALL'ORIGINALE



associazione perché la stessa possa essere inserita nel costituendo Registro Unico del Terzo settore quale Associazione di Promozione Sociale.

Il tesoriere Tettamanti Piergiorgio legge tutto il nuovo statuto, evidenziando le singole variazioni rispetto al precedente. Le variazioni vengono approvate una ad una all'unanimità dell'assemblea che alla fine della lettura approva all'unanimità l'intero Statuto nella forma che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C", quale parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Cesana Enrico

Il Presidente

Rebai Riccardo



Registrato a Como il 28.01.2021 al N. 1287

Serie 3° Esatti € 100,00 (Diciannovecento)

IL FUNZIONARIO

Ilaria BORIA

Firma su delega del Direttore Provinciale
- Claudio Notti



COPIA



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORPO MUSICALE OLGIATESE"

(Approvato dall'Assemblea dei soci in data 26 aprile 2022)

Art. 1 - È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "CORPO MUSICALE OLGIATESE" con sede in Olgiate Comasco.

Art. 2- L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale;
- c) promozione dell'attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) partecipazione musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promossa dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) incentivo di scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- f) realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- g) collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
- h) promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali. Il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- i) organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

COPIA

CONFORME



- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 3 – Sono soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Art. 4 – L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti dalla raccolta fondi realizzata anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art. 5 – L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo deve insindacabilmente decidere riguardo l'accoglimento del nuovo socio entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 6 – L'associazione è composta da un numero non inferiore a ~~una~~ persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale.

COPIA

CONFORME ALL'ORIGINALE



L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera;
- b) per morosità: il Socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
- c) per espulsione deliberata dai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. (La delibera di espulsione deve essere votata dall'assemblea generale dei soci a maggioranza assoluta).

Art. 9 - Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);

COPIA

CONFORME ALL'ORIGINALE



- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.



Art. 10 – L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Può essere ammesso all'assemblea con diritto di voto ogni socio iscritto a libro soci da almeno tre mesi; ciascun associato minorenni ha diritto al voto in assemblea tramite rappresentanza di chi ne fa le veci.

Art. 11 – La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 gennaio di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci, aventi diritto al voto.

Art. 13 – Spetta all'Assemblea dei soci:

- Elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Art. 14 – Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci riuniti in Assemblea, è composta da 11 membri e nel proprio ambito, nomina il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.

COPIA CONFORME



Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. Il Consiglio Direttivo potrà nominare, un Presidente onorario senza diritto di voto e un consigliere designato dall'Amministrazione Comunale, senza diritto di voto.

Art. 16 – Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità od indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- e) redigere l'eventuale regolamento dell'Associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- g) curare l'ordinaria amministrazione e deliberare le quote associative annue;
- h) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci;
- i) convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- j) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione;
- k) il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere di integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Art. 18 – Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 19 – Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto, preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto a Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – I libri sociali sono:

- a) il libro soci;
- b) il registro dei volontari
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Gli associati, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, hanno facoltà di esprimere, alla presenza di un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio, i libri sociali di cui sono titolari.

COPIA

CONFORME



ALBINO

Art. 22 – L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 23 – La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dei 4/5 dei membri dell'Associazione.

Art. 24 – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17 e succ. mod.

Art. 25 – Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n.28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art.16 D.Lgs.28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 26 – Norma transitoria – Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Fermo restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, al Consiglio Direttivo è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo ed esclusivamente per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "Corpo Musicale Olgiatese APS".

Art. 27 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto D. Lgs. 117/17 e succ. mod.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI COMO
ALLEGATO A ALL'ATTO
REG.TO NL. 28.06.2021
AL N. 1287 SERIE 3°

COPIA

